

12.01.2014

## COOPERATIVE AGRICOLE: ESENZIONE PER TUTTE LE VARIAZIONI IN AUMENTO

Con la nota del 18.12.2013 l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito dell'Alleanza delle Cooperative, ha chiarito che l'art. 1, comma 461, della Legge n. 311/2004, assicura la tassazione del 20% degli utili netti annuali, ma non limita le esenzioni per la restante parte del reddito imponibile.

Pertanto, possono applicarsi le esenzioni non solo per le variazioni in aumento derivanti dalle norme del TUIR, ma anche per le variazioni derivanti da altre norme tributarie, come ad esempio quelle che stabiliscono l'indeducibilità dall'IRES dell'IRAP e dall'IRES dell'ICI.

*Per il testo della nota si consulti la Sez. Fiscalità della Banca Dati.*